

STATUTO

CONSORZIO IRIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC VIA BUBBA SNC

Numero REA: PC - 172962

Codice fiscale: 01560700336

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-10-2011 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" Rep. n. 91.582/27.343	
	"CONSORZIO IRIS - Società Cooperativa Sociale"	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	<u>ART. 1 - DENOMINAZIONE e SEDE</u>	
	È costituito, ai sensi dell'articolo 27 D.Lgs. C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, nella forma di società cooperativa un consorzio denominato	
	"CONSORZIO IRIS - Società Cooperativa Sociale".	
	Il Consorzio ha sede nel Comune di Piacenza e potrà istituire e sopprimere, con delibera del Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, agenzie, filiali, uffici, recapiti, rappresentanze anche altrove.	
	<u>ART. 2 - DURATA</u>	
	Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogato oppure anticipatamente sciolto con delibera dell'Assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	<u>ART. 3 - SCOPO</u>	
	Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità senza finalità speculative o di lucro.	
	Il Consorzio, costituito anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 381/91, intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso il sostegno e il coordinamento delle cooperative associate, anche fornendo alle stesse in via diretta ed indiretta servizi, assistenza e coordinamento nell'esercizio dell'attività e nella realizzazione di interventi e progetti, e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non.	
	Il Consorzio potrà aderire ad Organismi Associativi di Rappresentanza.	
	Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	<u>ART. 4 - OGGETTO</u>	
	Il Consorzio, con riferimento ai requisiti e agli interessi delle cooperative associate, mediante la realizzazione di una struttura organizzativa comune, si propone, per facilitare gli scopi mutualistici, lo svolgimento, in forma unitaria, mediante il coordinamento delle capacità tecniche, gestionali, amministrative e finanziarie dei soci, di tutte le attività occorrenti all'espletamento dei servizi di gestione di un nuovo Hospice (struttura sanitaria residenziale che si colloca nella rete delle cure palliative) nel territorio del Comune di Piacenza. Il Consorzio ha, pertanto, il compito di provvedere al puntuale adempimento dell'esecuzione di tutti i predetti servizi e di tutte le prestazioni ed obblighi derivanti dall'aggiudicazione degli stessi.	

	Nell'ambito del rigoroso perseguimento dell'oggetto sociale il Consorzio potrà:	
	a) Provvedere all'esecuzione di lavori, forniture, servizi e prestazioni di qualsiasi natura anche mediante conferimento di appalti o incarichi a soci e a terzi, nel rispetto dei vincoli contrattuali e delle norme di legge;	
	b) Acquisire e trasferire diritti di qualsiasi natura, anche reali, su aree, immobili e loro pertinenze ed accessori;	
	c) Gestire i servizi derivanti dall'Appalto intrattenendo con gli utenti, le Pubbliche Amministrazioni e i terzi in genere tutti i rapporti necessari.	
	Il Consorzio potrà, sempre nell'ambito del rigoroso perseguimento dell'oggetto sociale, assumere partecipazioni in altre società, consorzi, enti e imprese, compiere tutte le operazioni, mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie che saranno ritenute necessarie od utili, ivi compreso il rilascio di garanzie di qualsiasi tipo a favore di terzi.	
	Il Consorzio ha facoltà di acquisire mutui, prestiti o finanziamenti anche dai soci nei limiti delle norme di legge e regolamenti vigenti.	
	Per la raccolta del prestito fra i soci predisporrà all'uopo, se opportuno, apposito regolamento, in conformità alle disposizioni di legge vigenti. L'attività finanziaria sarà svolta in forma non prevalente e, comunque, solo in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, non sarà rivolta al pubblico ed avverrà nel rispetto della normativa vigente.	
	Il Consorzio potrà costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 31.01.1992 n. 59.	
	Il Consorzio potrà adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, da finanziare con l'emissione, a norma dell'art. 5 della Legge 31.01.1992 n. 59, di azioni di partecipazione cooperativa.	
	Il Consorzio potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.	
	Il Consorzio potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.	
	Il Consorzio potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	<u>ART 5 - REQUISITI DEI SOCI</u>	
	Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci, le società cooperative e loro consorzi che si avvalgono delle prestazioni istituzionali del Consorzio e partecipano alla gestione mutualistica.	

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività del Consorzio.

ART 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

1. denominazione sociale, sede, codice fiscale e oggetto sociale;

2. copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno al Consorzio;

3. l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere;

4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

5. ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 del presente statuto delibera sulla domanda disponendo le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale .

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel Libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il Capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso il Consorzio se la cessione non è autorizzata dagli amministratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 c.c..

Il Consorzio ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del c.c..

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni

	deve darne comunicazione, allegando la documentazione attestante il possesso da parte del cessionario dei requisiti previsti dalle norme di gara della "procedura aperta per l'assegnazione della gestione di una struttura residenziale di cure palliative - Hospice" esperita dall'Associazione Insieme per l'Hospice.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato all'aspirante socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e il Consorzio deve iscrivere nel Libro soci l'acquirente purchè abbia i requisiti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega all'aspirante socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 41.	
	<u>ART. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI</u>	
	I Soci cooperatori sono obbligati:	
	1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	3. a partecipare all'attività del Consorzio, secondo le necessità dello stesso, ed eseguire le assegnazioni affidate.	
	<u>ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO</u>	
	La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.	
	<u>ART. 10 - RECESSO</u>	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio cooperatore:	
	1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consorzio.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 41.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	

6 di 22

	perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante al consorzio fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i centoottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio. I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.	
	<u>ART. 14 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI</u>	
	I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI	
	<u>ART. 15 - STRUMENTI FINANZIARI</u>	
	Possono essere ammessi al Consorzio soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 c.c..	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59, nonché i sottoscrittori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n.59/92.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i soci cooperatori, se non in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni.	
	Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori, ivi compresi i titoli di cui agli artt. 4 e 5 della L. 31/01/92 n°59, dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Società, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può determinare il contenuto delle azioni delle diverse categorie. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e i diritti patrimoniali e amministrativi at-	

tribuiti ai portatori dei titoli emessi.

Con delibera dell'Assemblea straordinaria il Consorzio può altresì emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.

ART. 16 - SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59 costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale che è imputato ad una specifica sezione del capitale sociale del Consorzio.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 (venticinque) ciascuna.

Il consorzio ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'Assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni di sovvenzione, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dal Consorzio, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il conferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare con raccomandata a.r. al Consiglio di Amministrazione il nominativo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria informazione a riguardo e il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine per la comunicazione del gradimento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tuttavia che si indichi al socio altro soggetto gradito disponibile all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo rispetto al quale viene negato il gradimento, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

	L'Assemblea che emette i titoli stabilisce:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse;	
	c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;	
	d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al presente articolo;	
	e) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.	
	Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni di nuova emissione destinate ai soci finanziatori siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ovvero le azioni siano emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	I soci sovventori o i rappresentati di persone giuridiche soci sovventori possono essere nominati amministratori nei limiti previsti dalla legge.	
	La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può riservare ai soci sovventori la nomina in Assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci sovventori e aperta al voto esclusivamente di essi, di uno o più amministratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.	

10 di 22

2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione è disciplinata dalle norme di legge e da quanto previsto al successivo art. 25.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

ART. 18 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Collegio sindacale, se nominato

ART. 19 - ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 20 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del consiglio di amministrazione, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
- 2) determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 26 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 3) determina la misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; in assenza di for-

	male delibera dell'assemblea l'attività collegiale degli amministratori si intende svolta gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del mandato;	
	4) con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c.;	
	5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quarter del c.c, secondo quanto previsto nel successivo art. 33 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art.2409 bis, se nominato con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	9) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art.35 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio d'amministrazione;	
	11) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria	
	L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il Consiglio d'Amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.	
	<u>ART. 21 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA</u>	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	

statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.

ART. 22 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera, con la presenza e il voto favorevole della maggioranza del totale dei voti spettanti a tutti i soci, ad eccezione delle delibere per le quali il precedente articolo 20 prescrive le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera, con la presenza e il voto favorevole di almeno il 70% (settanta per cento) del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ART. 23 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ai seguenti voti:

a) un voto se il capitale sociale sottoscritto è uguale o inferiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

b) due voti se il capitale sociale sottoscritto è superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e inferiore o uguale a Euro 110.000,00 (centodiecimila/00);

c) tre voti se il capitale sociale sottoscritto è superiore a Euro 110.000,00 (centodiecimila/00) e inferiore o uguale a Euro 130.000,00 (centotrentamila/00);

d) quattro voti se il capitale sociale sottoscritto è superiore a Euro 130.000,00 (centotrentamila/00) e inferiore o uguale a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);

e) cinque voti se il capitale sociale sottoscritto è superiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).

Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli da 15 a 17.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio, mediante delega scritta; ciascun socio può

		rappresentare non più di tre soci. I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2372 cod. civ.
		Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.
		Il rappresentante comune nominato dall'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 6 della Legge 31.1.1992 n. 59 ha diritto ad assistere all'Assemblea generale del Consorzio, senza diritto di voto, con potere di impugnarne le deliberazioni.
		<u>ART. 24 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA</u>
		L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.
		Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea, oppure da un Notaio.
		<u>ART. 25 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA</u>
		Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento finanziario privo del diritto di voto, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in Assemblea speciale la cui convocazione compete al Consiglio di Amministrazione del Consorzio ovvero al rappresentante comune.
		Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa sono stabiliti dalla legge.
		L'Assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:
		a) nomina e revoca del rappresentante comune;
		b) approvazione delle deliberazioni dell'assemblea del Consorzio che possano pregiudicare i diritti della categoria;
		c) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
		d) su ogni altro argomento che interessi la categoria.
		L'Assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento di cui al precedente art. 17. Detta Assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa.
		L'Assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è governata dalle norme dettate dal presente statuto in materia di assemblea dei soci, in quanto applicabili e dall'apposito regolamento.
		Al rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa, eletto per almeno un triennio con deliberazione dell'assemblea speciale, competono i seguenti diritti ed obblighi:
		a) tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con il Consorzio;
		b) eseguire le deliberazioni adottate dall'Assemblea speciale;

	c) accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali; d) assistere alle assemblee del consorzio; e) impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria.	
	In caso di assenza di nomina il rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa è nominato con decreto del Presidente del Tribunale su domanda degli amministratori del Consorzio o di uno degli azionisti di partecipazione cooperativa.	
	L'azionista di partecipazione cooperativa, in assenza di quotazione ufficiale del titolo in mercati regolamentati, decade da tale sua qualifica, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammodernamento.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	<u>ART. 26 - NOMINA COMPOSIZIONE - DURATA</u>	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da un numero minimo tre ad un numero massimo di undici consiglieri eletti dall'Assemblea. La determinazione del numero dei consiglieri spetta all'Assemblea prima di procedere alla loro nomina.	
	L'amministrazione del Consorzio può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra le persone indicate in rappresentanza delle cooperative "soci cooperatori".	
	I soci sovventori possono essere rappresentati nel Consiglio di Amministrazione nel limite di un terzo del totale dei consiglieri.	
	Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili entro il limite di mandati consentito dalla normativa tempo per tempo vigente.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore del Consorzio.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice-Presidenti; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	<u>ART. 27 - COMPETENZE</u>	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile i criteri	

seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 28 - RIUNIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario di seduta che può essere anche non consigliere e/o non socio.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i Consiglieri e i Sindaci ne siano informati almeno 24 ore prima della riunione.

Le delibere sono valide se assunte con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

Le votazioni sono palesi.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione del Consorzio, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

ART. 29 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di cooperatore o sovventore.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 30 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipen-

	denti della società o a soggetti terzi. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente. La firma e la presenza del Vice Presidente fanno fede dell'assenza od impedimento del Presidente.	
	COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	<u>ART. 31 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA</u>	
	La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile. Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	<u>ART. 32 - COMPETENZA E RIUNIONI</u>	
	Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.	

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito Libro.

ART. 33 - CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo bilancio di esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 34 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio del consorzio è costituito:

a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 25 (venticinque);

b) dal capitale sociale dei soci sovventori rappresentato da

	azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25 (venticinque) destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 25 (venticinque) destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;	
	d) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni destinate ai soci finanziatori di cui al titolo IV del presente statuto diversi da quello di cui ai precedenti punti b) e c);	
	e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 37 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;	
	f) dalla riserva straordinaria;	
	g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.	
	<u>ART. 35 - RISTORNI</u>	
	L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristoro ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristoro è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti da regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare per ogni singolo socio il valore del fatturato realizzato con il consorzio e la tipologia dei servizi prestati.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento gratuito del numero di azioni di capitale sociale sottoscritte e versate;	
	c) mediante emissione e distribuzione gratuita di strumenti finanziari di cui al precedente titolo IV.	
	<u>ART. 36 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</u>	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la	

	condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile e indicano nella propria relazione i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.	
	<u>ART. 37 - DESTINAZIONE DELL'UTILE</u>	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;	
	b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della L.59/1992;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristoro nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 35;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;	
	e) una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;	
	f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;	
	g) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.	
	L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.	
	<u>ART. 38 - ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI</u>	
	Il Consiglio d'Amministrazione può disporre l'acquisto o il rimborso di azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ul-	

timo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 39 - SCIoglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Il Consorzio potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 40 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento del Consorzio vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori e dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 41 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Consorzio ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico, verrà deferita alla decisione di un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia, può nominare tre arbitri costituendo un Collegio Arbitrale e provvedendo anche alla nomina del Presidente del Collegio.

Gli Arbitri decideranno, senza vincoli di forma, con lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le parti, le quali si impegnano ora per allora ad attenersi alla decisione arbitrale, a considerarla per loro direttamente vincolante e a darvi immediata esecuzione.

Il compenso degli Arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta

giorni, esercitare il recesso.

ART. 42 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore a quella stabilita dalla legge;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 43 - DISPOSIZIONI FINALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra il Consorzio ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci che dovrà deliberare con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.ti: Tedaldi Carlo - Giovanni Fontanabona notaio.

=====

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Piacenza, Autorizzazione n. 7539 del 14 febbraio 2001.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.